

Mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione



Con la circolare n.107 del 1 ottobre 2009 l'Inps chiarisce che le aziende che intendono trasferire i contributi versati ai fondi interprofessionali per la formazione continua lo possono fare in qualsiasi mese e la variazione decorre dal mese stesso.

In precedenza la revoca o l'iscrizione andava espressa tramite indicazione di apposito codice sul mod. DM10 entro il mese di ottobre e l'iscrizione (o variazione/cessazione) decorreva dal

1 gennaio dell'anno successivo.

Il nuovo orientamento è stato espresso in seguito a quanto previsto dalla Legge n.2/2009 che agevola appunto la mobilità tra i fondi.

I fondi vengono finanziati con un contributo versato all'Inps pari allo 0,30% per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, da parte dei datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono.

Edilizia

Confermata la riduzione del 11,5% per l'anno 2009

Con decreto del 16 luglio 2009 il ministero del Lavoro, di concerto col ministro dell'economia e delle finanze, ha confermato anche per l'anno 2009 la riduzione contributiva del 11,5 % per il settore edile.

Con apposita circolare n. 115 del 5 novembre 2009 l'Inps ha dettato le istruzioni operative per l'applicazione di questo sgravio che compete solo per gli operai occupati con orario di lavoro full-time. E' importante sottolineare inoltre che solo le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio del durr e che non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione di norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro possono accedere a questo sgravio.

Sicurezza sul lavoro

Operativo il correttivo del Testo Unico Sicurezza

Come affrontato in maniera più approfondita nell'articolo a pagina 2, il D.Lgs n.106/09 ha introdotto significative modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal 20 agosto 2009.

Ci preme porre in evidenza che è stato soppresso il divieto di sottoporre a visita medica preassuntiva e ripristinato quindi il diritto del datore di lavoro di avviare il lavoratore ad una visita medica preassuntiva presso il medico competente, se

nominato, o presso i dipartimenti delle ASL.

E' stata inoltre introdotta l'obbligatorietà di sottoporre i lavoratori a visita medica atta ad accertare l'idoneità alla mansione nel caso di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni consecutivi.

L'art. 18, lett. g) prevede infine che il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro col lavoratore

re soggetto a sorveglianza sanitaria al fine della consegna da parte del medico di copia della cartella sanitaria personale (l'originale va conservato a cura dell'azienda per almeno 10 anni).

[articolo a pag. 2]



Sommario :

Pagina 2

- Sicurezza sul lavoro - il correttivo del TU Sicurezza

Pagina 3

- Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori
- Contratto a termine e lavoratori disabili
- Maternità e lavoro: come conciliare i tempi
- Riposo settimanale diverso dalla domenica
- Lavoratori mobili: come registrare il lul

Pagina 4

- Autotrasporto merci: è in vigore la ccq
- Artigianato: la semplificazione dei CCNL
- Terziario: formazione interna per l'apprendista

Pagina 5

- Rinnovo CCNL industria metalmeccanica

Pagina 6

- Chiusura ufficio paghe per aggiornamento

Sommario



Sicurezza sul lavoro

Operativo il correttivo del Testo Unico Sicurezza - D.Lgs 81/2008

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto (S.O. n. 142) il D.Lgs n. 106 del 3 agosto 2009, di conversione del decreto correttivo del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs 81/2008). Vengono di seguito riassunte le principali modifiche incluse nel nuovo testo.

Il nuovo sistema sanzionatorio

Il decreto correttivo introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori particolarmente a rischio.

In base a tale qualificazione che inizierà ad operare nel settore edile, verrà istituita una patente a punti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la presenza di attività di formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.

Si prevede l'attribuzione iniziale, in sede di qualificazione dell'impresa, a ogni azienda o lavoratore autonomo edile, di un punteggio: l'azzeramento determina l'impossibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di operare.

Il decreto correttivo ha inoltre riformulato il sistema sanzionatorio con una riduzione dell'entità delle pene detentive e pecuniarie.

A titolo di esempio la violazione relativa alla mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento, punita con l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 5 a 15 mila euro, è ora punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro.

La sospensione dell'attività imprenditoriale

In materia di lavoro irregolare il decreto correttivo riscrive l'articolo 14 del D.Lgs 81/2008 riprendendo sostanzialmente le disposizioni che erano già state anticipate con la direttiva del Ministro del Lavoro del 18 settembre 2008.

La sospensione è infatti prevista in due casi:

- presenza di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Per irregolari s'intendono i lavoratori non indicati, al momento dell'accesso ispettivo, nei documenti obbligatori (che possono identificarsi

anche con le comunicazioni obbligatorie);

- quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che saranno individuate con apposito decreto del Ministro del Lavoro. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica comunque nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa.

In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

Violazioni gravi e reiterate

In attesa del provvedimento di definizione del Ministro del Lavoro, le gravi violazioni sono quelle riportate nell'allegato 1 del novellato Testo unico e cioè:

- la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- la mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;
- la mancata formazione ed addestramento;
- la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- la mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS);
- la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne commette un'altra della stessa indole.

Documento di valutazione dei rischi

Il decreto correttivo fornisce la corretta interpretazione della nozione di data certa del documento di valutazione dei rischi (art. 28): tale data potrà essere quella della sottoscrizione del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, ove previsto, del medico competente.

Viene, inoltre, precisato che il documento può essere elaborato utilizzando supporti informatici.

Anche in tali ipotesi, il documento dovrà essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro e ai soli fini della prova dai diversi soggetti sopra indicati.

Il testo precisa poi che in caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Per quanto riguarda la valutazione dello stress lavoro correlato si attendono le linee guida che saranno fornite entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il testo correttivo non ha modificato la scadenza del 16 agosto 2009 per quanto riguarda la comunicazione all'INAIL dei nominativi dei RLS. L'obbligo, si ricorda, ha come riferimento la situazione in essere al 31 dicembre 2008.

Comunicazione degli infortuni di un giorno

Al fine di risolvere, poi, una volta per tutte, la questione dell'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione, peraltro con finalità esclusivamente statistiche ed informative, degli infortuni di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, il decreto correttivo ha disposto che tale obbligo sarà vigente solo una volta emanato il decreto interministeriale che disciplinerà la costituzione e le modalità di funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP).

Costi per la sicurezza

Infine, viene mantenuto l'obbligo per le parti di indicare nel contratto di appalto i costi della sicurezza a pena di nullità del contratto medesimo ma viene chiarito che tali costi sono unicamente quelli necessari per eliminare (o, se impossibile, ridurre) i rischi da interferenza delle lavorazioni (contemporanea presenza sul cantiere di diverse aziende).

Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori

Con la circolare n.43 del 25 agosto 2009 l'Inail detta le modalità operative per la comunicazione del RLS (Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori) prevista dal D.Lgs 81/2008. In particolare vengono proposte tre fattispecie:

A) coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo - secondo le istruzioni emanate dall'Istituto in attuazione del D.Lgs. n.81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se più di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 che non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1 gennaio 2009 alla data del 25 agosto 2009.

B) Coloro i quali non hanno effettuato

alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall'Istituto con la richiamata circolare n.11/2009 che devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative riportate nella circolare in commento.

C) Per coloro i quali non versano nelle precedenti fattispecie, l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

La comunicazione può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro o tramite un intermediario tramite la procedura telematica prevista sul sito www.inail.it.

Qualora per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire on-line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800657657 utilizzando il modello predisposto che

può essere richiesto presso le Sedi dell'Istituto o scaricato dal sito dell'Inail.

La circolare non menziona il termine entro cui bisogna effettuare la comunicazione di nomina o variazione del RLS la cui mancanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.



Disabili

Contratto a termine fuori convenzione

Il Ministero del lavoro con interpello n.66 del 31 luglio 2009 risponde al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla possibilità di assumere un lavoratore disabile con contratto a tempo determinato per coprire la quota di riserva anche in assenza di convenzione di cui all'art. 11 della Legge n.68/1999.

In particolare viene precisato che in tale ipotesi l'assunzione non sarebbe utile a coprire la quota di riserva nel caso in cui il tempo determinato fosse inferiore ai nove mesi. Infatti l'art. 4 della L.68/1999 prevede che "non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati (omissis) con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi".

Riposo settimanale

Può non essere di domenica

La confcommercio ha proposto un interpello al Ministero del Lavoro in merito alla possibilità di far fruire il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica o di altra festività nazionale o religiosa per ragioni connesse all'organizzazione aziendale.

Il Ministero, con interpello n.60 del 10 luglio 2009, si è espresso favorevolmente ribadendo che è sempre possibile derogare alla fruizione domenicale del riposo settimanale purché ne vengano rispettati i tempi (un giorno ogni sette).

Maternità e lavoro

L'impresa deve conciliare i tempi

L'articolo 9 della Legge n. 53 del 8 marzo 2000 (T.U. sulla maternità) prevede agevolazione e contributi per le aziende che operano accordi per agevolare le lavoratrici madri e i lavoratori padri a conciliare i tempi di vita e quelli di lavoro.

Con l'interpello n.68 del 31 luglio 2009 il Ministero del Lavoro si è espresso precisando che, indipendentemente dalla richiesta di agevolazioni di carattere economico, l'azienda è sempre tenuta ad analizzare tutte le possibili soluzioni gestionali ed organizzative al fine di promuovere un miglior rapporto tra tempi di vita e di lavoro per lavoratori e lavoratrici con figli minori di 12 anni o portatori di disabilità.

Lavoratori mobili

Il ministero chiarisce come registrare il lul

Con l'interpello n.63 del 31 luglio 2009 il Ministero del lavoro risponde ad un quesito della Confartigiano in merito alla possibilità di registrare sul Libro Unico del Lavoro (il lul è in vigore dal 1 gennaio 2009) la lettera "P" per i lavoratori mobili.

In particolare il ministero precisa che è possibile continuare a registrare la lettera "P" sul calendario dei lavoratori discontinui delle aziende di autotrasporto in quanto non soggette alla disciplina del D.Lgs 66/2003.

Le aziende dovranno conservare i cronotachigrafi da mostrare in caso di visita ispettiva per gli interi termini prescrizionali.

Autotrasporto di merci

E' obbligatoria la carta di qualificazione del conducente - CQC

Dal 10 settembre 2009 per la conduzione professionale dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di cose sia contro terzi che conto proprio è obbligatorio essere in possesso, oltre che della normale patente di guida di categoria C o D,E, della carta di qualificazione del conducente (CQC) cioè della patente professionale.


Il conducente sprovvisto di CQC avrà la sanzione da 155,00 a 624,00 euro, e il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

La ditta che affiderà un proprio mezzo ad un conducente privo di CQC subirà una sanzione da 389,00 a 1559,00 euro per incauto affidamento.

Per i conducenti che possedevano la patente C, D, E al 9 settembre 2009 e non hanno ancora richiesto la CQC hanno tempo fino al 5 aprile 2010 per ottenerla presentando apposita documentazione alla MCTC.

Chi invece ha ottenuto la patente C, D, E dopo il 9 settembre 2009 dovrà fre-

quentare uno specifico corso con esame di merito finale.



Artigianato:

Semplificazione dei contratti collettivi nazionali

In data 28 settembre 2009 è stato siglato l'Accordo interconfederale tra Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CISL, UIL per la riforma degli assetti contrattuali per il settore artigianato.

La CGIL non ha sottoscritto l'intesa.

L'accordo prevede, a decorrere dai prossimi rinnovi contrattuali (gennaio 2010 dicembre 2012), la composizione delle 9 macro-aree della contrattazione collettiva, secondo quanto già individuato dall'intesa del 21 novembre 2008.

La struttura di ogni CCNL d'area sarà costituita da una parte comune e da una parte specifica per i singoli settori.

Le macro-aree saranno così suddivise:

- AGROALIMENTARE;
- AUTOTRASPORTO;
- CHIMICA;
- COMUNICAZIONE;
- COSTRUZIONI;
- LEGNO - LAPIDEI;
- MECCANICA;
- SERVIZI;
- TESSILE - MODA.

Per quanto attiene l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL per l'anno 2009, da calcolarsi, per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR viene previsto nella percentuale del 1,5 %.

Il predetto incremento retributivo verrà corrisposto a decorrere dall'1/1/2010.

La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista sulla base degli accordi sopra richiamati e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, sarà effettuata a livello interconfederale.

Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato, anche per l'anno 2009, entro la vigenza dei contratti nazionali 2010-2012.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti da detto accordo.

Settore terziario

E' operativa la formazione in azienda per l'apprendistato professionalizzante

Con il protocollo d'intesa del 23 settembre 2009, Confcommercio e Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltes - Uil hanno raggiunto il primo accordo nazionale per la formazione esclusivamente svolta in azienda per quanto concerne l'apprendistato professionalizzante.

E' stato infatti recepito il comma 5 ter dell'art. 49, D.Lgs n.276/2003 (Legge Biagi) che prevede la possibilità di

svolgere interamente in azienda la formazione per gli apprendisti purchè il CCNL ne disciplini i tempi e i modi dell'erogazione della formazione.

Si tratta di un'opportunità per le aziende che potranno erogare formazione in base alle specifiche esigenze aziendali.



Rinnovo contrattuale:

Metalmeccanica - aziende industriali



In data 15 ottobre 2009, FEDER-MECCANICA - ASSISTAL, FIM - CISL, UILM - UIL hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 20 gennaio 2008 per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.

La FIOM - CGIL non ha siglato il rinnovo contrattuale.

Il contratto avrà durata triennale e decorre da gennaio 2010 a dicembre 2012.

Sono stati previsti degli incrementi retributivi da corrispondersi alle seguenti scadenze:

- Gennaio 2010;
- Gennaio 2011;
- Gennaio 2012.

Con decorrenza 1 gennaio 2011 l'accordo stabilisce, inoltre, l'erogazione, per chi non ha contrattazione integrativa, di euro 455 annui (195 euro aggiuntivi rispetto agli attuali 260 euro) a titolo di elemento di perequazione.

Le parti inoltre concordano di istituire una Commissione, composta da sei membri per ciascuna delle parti, che coordini e sottoponga alla loro valutazione quanto appresso indicato e cioè:

- Specifiche "linee guida" al fine di favorire la diffusione, nelle imprese minori, della contrattazione aziendale avente contenuti economici collegati ai risultati, come scelta a carattere volontario, atti a favorire lo sviluppo dell'impresa;
- Una disciplina del secondo livello di contrattazione che integri quanto già stabilito dal CCNL.

Preme inoltre evidenziare in sintesi le seguenti novità normative:

- L'aumento a regime dello 0,4% del contributo a carico delle aziende al fondo Cometa, per tutti i lavoratori;
- L'aumento delle ore di permesso retribuito per il conseguimento del Diploma di scuola superiore;

- L'istituzione di un referente dei lavoratori per la formazione;

Le parti si sono accordate inoltre sulla costituzione di un fondo di sostegno al reddito per quei lavoratori, volontariamente aderenti, che subiscano per periodi prolungati e per specifici fatti, una riduzione del proprio reddito. Il fondo, che si dovrà coordinare con il lavoro svolto dalla commissione O.B.N., sarà operativo dal 1 gennaio 2012 e alimentato dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori nei seguenti tempi e valori:

- per gli anni 2011 e 2012 l'importo della contribuzione a carico datore di lavoro, sarà pari a 2,00 euro mensili da versare per ogni lavoratore in forza a gennaio dei successivi anni 2012 e 2013;
- Dal 1 gennaio 2012, sarà introdotta una contribuzione a carico di quei lavoratori che avranno aderito volontariamente pari a 1,00 euro mensili da versare a gennaio 2013;
- A far data dal 1 gennaio 2013, il datore di lavoro dovrà versare un contributo pari a 2,00 euro mensili per ogni lavoratore in forza aderente al fondo.

Calendario chiusura ufficio paghe per aggiornamento

Come ogni anno, portiamo a conoscenza della spettabile clientela il calendario di chiusura al pubblico l'ufficio paghe di Carpendolo nella giornata di Giovedì (dalle ore 10.30 alle ore 16.00) delle ultime due settimane di ogni mese per aggiornamento.

Nell'intervallo di tempo dalle ore 10.30 alle ore 16.00 della giornata di Giovedì, resteranno comunque in funzione i servizi minimi consistenti in:

- 1) Rapporti telefonici con n. 1 segretaria che registrerà le richieste che verranno evase nella seconda metà del pomeriggio stesso salvo urgenze e straordinarietà;
- 2) L'apertura dell'ufficio, previa telefonata, per pratiche straordinarie in scadenza quali ad esempio la denuncia di infortunio.

Calendario chiusura ufficio paghe

GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	21/01/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	28/01/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	18/02/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	25/02/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	18/03/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	25/03/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	22/04/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	29/04/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	20/05/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	27/05/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	24/06/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	22/07/2010

GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	29/07/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	19/08/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	26/08/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	23/09/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	30/09/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	21/10/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	28/10/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	18/11/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	25/11/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	23/12/2010
GIOVEDI' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	30/12/2010

Venite a visitare il nostro sito internet:

www.scstudioassociato.com

Potrete consultare e scaricare tutti gli

SC INFORMA finora redatti.

Se volete darci suggerimenti o richiedere chiarimenti potete inviarci una mail a:

infopaghe@scstudioassociato.com

UNA NUOVA VESTE PER SC INFORMA

E' da ottobre del 2004 che Sc Studio Associato – Ufficio Paghe ha iniziato a fornire ai propri clienti questo nuovo servizio trimestrale e gratuito denominato "SC INFORMA", si tratta di una circolare informativa che con un linguaggio semplice e sintetico si propone di aggiornare i clienti dello Studio delle principali novità in materia lavoristica.

Inoltre è possibile accedere ad una sezione del nostro sito internet (www.scstudioassociato.com) dedicata appunto a SC INFORMA dove sarà possibile consultare e scaricare tutti i numeri precedentemente redatti.

In un mondo dove l'aggiornamento è la chiave per restare al passo coi tempi vogliamo fornire ai nostri clienti un ulteriore contributo in tal senso.



Ci potete trovare in :

**Via Rinaldini n° 46/48
25013 - Carpendolo (BS)**

Tel.:

030 99 65 436

Fax.:

030 51 06 987

E-mail.:

infopaghe@scstudioassociato.com

Web.:

www.scstudioassociato.com

